
CITTA' DI TEANO

REGOLAMENTO

Assistenza a Cittadini Bisognosi

approvato con delibera consiliare n.77 del 5.12.1999

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

INDICE GENERALE

| | |
|---|-----------|
| CAPO I° | 3 |
| TITOLO I° | 3 |
| ART. 1 SCOPI E FINALITÀ – PRINCIPI ISPIRATORI | 3 |
| ART. 2 DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI | 3 |
| ART. 3 DESTINATARI CAMPO APPLICAZIONE | 4 |
| ART. 4 ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI – DOCUMENTAZIONE | 4 |
| ART. 5 STATO DI BISOGNO | 4 |
| ART. 6 MINIMO VITALE | 5 |
| ART. 7 PRIORITÀ PER LA FRUIZIONE DEI SUSSIDI | 5 |
| ART. 8 CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE | 6 |
| ART. 9 ISTRUTTORIA PRATICHE ED ESCLUSIONI | 6 |
| ART. 10 COMUNICAZIONE ESITO DOMANDA | 6 |
| CAPO II° | 7 |
| TITOLO I° | 7 |
| ASSISTENZA ECONOMICA | 7 |
| ART. 11 L' ASSISTENZA ECONOMICA | 7 |
| ART. 12 BENEFICIARI ASSISTENZA ECONOMICA | 7 |
| ART. 13 REQUISITI PER L' ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA | 8 |
| ART. 14 MISURE DI INTERVENTO PER L' ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA | 8 |
| ART. 15 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ASSEGNO ORDINARIO | 8 |
| TITOLO II° | 8 |
| ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA | 8 |
| ART. 16 DEFINIZIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA | 8 |
| ART. 17 QUANTIFICAZIONE INTERVENTO PER SUSSIDIO STRAORDINARIO | 9 |
| ART. 18 PROPOSTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO | 10 |
| ART. 19 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ASSEGNO STRAORDINARIO | 10 |
| TITOLO III° | 10 |
| ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DI DETENUTI | 10 |
| ART. 20 DEFINIZIONE ASSISTENZA FAMIGLIE DETENUTI | 10 |
| ART. 21 SOMMA STRAORDINARIA PER ASSISTENZA FAMIGLIE DETENUTI | 10 |
| ART. 22 QUOTA UNA TANTUM CORRISPOSTA PER ASSISTENZA FAMIGLIE DETENUTI | 10 |
| ART. 23 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER ASSEGNO FAMIGLIE DETENUTI | 10 |
| TITOLO IV° | 11 |
| ASSISTENZA POST PENITENZIARIA | 11 |
| ART. 24 REQUISITI PER ASSISTENZA POST PENITENZIARIA | 11 |
| ART. 25 QUOTA UNA TANTUM CORRISPOSTA PER ASSISTENZA FAMIGLIE DETENUTI | 11 |
| ART. 26 ESCLUSIONE ASSEGNI POST PENITENZIARIA | 11 |
| ART. 27 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER ASSEGNO FAMIGLIE DETENUTI | 12 |
| TITOLO V° | 12 |
| ASSISTENZA PER IL RICOVERO DEGLI ANZIANI | 12 |
| ART. 28 SOGGETTI AVENTE DIRITTO | 12 |
| ART. 29 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | 12 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 30 ELEMENTI DI VALUTAZIONE | 12 |
| ART. 31 SOGGETTI NON AVENTE DIRITTO AL RICOVERO | 13 |
| ART. 32 CONTRIBUTO A CARICO DEL RICOVERANDO | 13 |
| TITOLO VI° | 13 |
| CATEGORIE SPECIALI | 13 |
| ART. 33 CATEGORIE SPECIALI | 13 |
| TITOLO VII° | 14 |
| NORMA ESPLICATIVA | 14 |
| ART. 34 PIANO DI RIPARTO | 14 |
| ART. 35 SITUAZIONI DI EMERGENZA | 14 |
| ART. 36 CREAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI | 14 |
| | |
| CAPO III° | 14 |
| | |
| TITOLO I° | 14 |
| NORME FINALI | 15 |
| ART. 37 NORME FINALI | 15 |
| ART. 38 NORME TRANSITORIE | 15 |
| ART. 39 TABELLA DI EQUIVALENZA | 16 |
| MODELLO DI RICHIESTA CONCESSIONE DI ASSISTENZA | 17 |
| AL COMUNE DI: | 17 |
| MODELLO DI ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO | 18 |
| AL COMUNE DI: | 18 |

CAPO I°
TITOLO I°
CRITERI GENERALI

Art. 1 Scopi e Finalità – Principi Ispiratori

L'erogazione di sussidi economici non esaurisce i compiti dell'Ente, poiché è la prevenzione l'elemento qualificante dell'intervento sociale ed è finalizzata all'individuazione delle misure da adottarsi prima che insorgono situazione di disagio, malessere ed emarginazione che possono produrre ulteriore disagio e determinare la cronicità del malessere sociale.

La prevenzione deve caratterizzarsi in un'azione diffusa e costante volta al riconoscimento del malessere sociale, alla modificazione di modelli culturali basati sulla dipendenza sulla passività dell'individuo, nonché alla promozione e valorizzazione di forme di solidarietà e di partecipazione.

L'azione di prevenzione deve mirare all'organizzazione di tutte le risorse della comunità e all'attivazione, al mantenimento ed al recupero di quelle del singolo e del nucleo familiare.

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessioni di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, Enti privati, ai sensi dell'art. 12 della legge nr. 421 del 7/8/90 integrato dall'art. 22 della legge nr. 412 del 30/12/91.

Determina, altresì, le prestazioni e i mezzi per l'accesso ai servizi sociali, in adempimento a quanto stabilito dalla legge 241/90 per dare certezza all'utenza e trasparenza ai servizi assistenziali.

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altra normativa precedentemente adottata sulla medesima materia.

Art. 2 Diritti e Doveri dei Cittadini

A tutti i cittadini è garantito il diritto:

- all'informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate dall'Ente;
- all'accesso ai servizi ed alle prestazioni secondo le modalità contenute nel presente regolamento;
- a risposte tempestive ed adeguate, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale in materia di termine e di responsabilità del procedimento e di diritto all'accesso delle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- alla riservatezza¹.
- il cittadino utente ha il dovere di produrre ogni documentazione richiesta ai fini dell'accesso ai servizi ed alle prestazioni di cui al presente regolamento, nonché l'aggiornamento di essa, sottoscrivendo il consenso di cui all'art.11 della lg. Nr. 675/96.

¹ Sono tenuti alla riservatezza tutti coloro che per motivi di ufficio vengono a conoscenza delle informazioni e relazioni prodotte dal Servizio Sociale.

Art. 3 Destinatari Campo Applicazione

Possono usufruire delle prestazioni economiche, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo le modalità del presente regolamento, i cittadini residenti sul territorio comunale che non abbiano, per mancanza o esiguità del reddito, la possibilità di assicurare a se stessi ed ai propri congiunti il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.

Art. 4 Accesso ai Servizi Sociali – Documentazione

L'accesso ai Servizi Sociali, avviene solamente a seguito di domanda, su carta semplice, diretto dell'interessato o di una parente o di tutore/curatore ovvero su domanda indiretta da parte dei servizi territoriali, di istituzioni pubbliche, e di associazioni di volontariato.

La documentazione di parte da produrre è la seguente:

1. l'istanza corredata dai dati anagrafici e fotocopia del codice fiscale delle persone maggiorenni componenti il nucleo familiare;
2. autocertificazione con l'indicazione della situazione reddituale del nucleo familiare in età di lavoro.²;
3. il tipo di sussidio richiesto;³
4. la domanda, per i soli sussidi ordinari, va presentata entro il 31 gennaio dell'anno riferito alla richiesta.
5. situazione di famiglia ai sensi dell' art. 433 del c.c.;
6. eventuale documentazione per specifici casi come ad esempio: detenzione, tossicodipendenza ect.. La documentazione sarà richiesta all'atto della presentazione dall'istanza dall'ufficio Assistenza Sociale.

L'ufficio competente provvederà, per completare l'istruttoria, ai seguenti adempimenti:

- accertamento socio-ambientale redatto dall'Ufficio Servizio Sociale;
- accertamento di stato indigenza redatto dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 5 Stato di Bisogno

In riferimento all'istanza di sussidio presentata nei termini di cui all'art. 4, lo stato di bisogno è determinato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) condizioni economica inferiore al minimo vitale stabilito in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento;
- b) comprovata impossibilità o incapacità parziale o totale della persona a provvedere a se stessa;

² Il reddito deve essere quello relativo al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di sussidio.

³ Se trattasi di sussidio ordinario o straordinario. Nel caso di sussidio straordinario specificare anche l'intervento specifico

- c) presenza di altri condizioni personali, familiari, o sociali⁴ che possono condurre a situazioni o condizioni di isolamento o di emarginazione;
- d) condizioni personali conseguenti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- e) assenza di persone obbligate all'assistenza.⁵

L'erogazione dei vari sussidi avverrà con le modalità e secondo i criteri e parametri previsti nei successivi articoli.

Art. 6 Minimo Vitale

Il reddito annuo, massimo, per poter accedere a tutti i tipi di sussidi assistenziali previsto dal presente regolamento, è riferito al calcolo del reddito ISE, il cui reddito di riferimento è di L. 1.000.000⁶. Tale reddito va riparametrato a secondo dei componenti del nucleo familiare e delle maggiorazioni previste.⁷

Per la determinazione del reddito ISE, di cui al comma precedente, vanno indicati tutti i redditi complessivamente interessati vale a dire:

- a) redditi da pensioni di qualsiasi tipo erogate (da lavoro, sociale, guerra, invalidità, accompagnamento);
- b) redditi da lavoro dipendente e/o autonomo);
- c) redditi da rendite agrarie e domenicali e da capitale;
- d) redditi da assegni universitari di studio;
- e) redditi da provvidenze erogate dal Comune o da altri Enti (es, assistenza domiciliare, anziani ect.);
- f) redditi e quote relative agli alimenti erogati e riscossi, comprovati da sentenze giudiziarie (es. divorzi).

Per il reddito mobiliare e patrimoniale, non è prevista nessuna franchigia, è possibile invece la detrazione di L: 250.000 solo per coloro che abitano in una casa in affitto della tipologia: A/4, A/5, A/6. Per chi possiede più di una abitazione, per la prima non si calcola il reddito per le successivamente va indicato il valore nel calcolo del reddito patrimoniale

Art. 7 Priorità per la fruizione dei sussidi

Le priorità sono determinate in base alla presenza di più requisiti tra quelli elencati nell'art. 5, verificate e/o individuate e proposte dal Servizio Sociale tenuto conto delle disponibilità delle risorse e delle istanze pervenute.

I contributi economici, così come determinati nel presente regolamento, sono da intendersi come limite massimo, E' facoltà della Giunta Comunale commisurare l'entità delle somme da destinare ai differenti tipi di contributi, in relazione all'analisi dell'ufficio competente, alla programmazione degli interventi economici generali ed alla disponibilità di bilancio.

⁴ Handicap, invalidità varie, ect..

⁵ Art. 433 del c.c.

⁶ Reddito riferito ad un nucleo familiare con 1 solo componente, va aggiornato, preferibilmente, di anno in anno.

⁷ I coefficienti relativi al nucleo familiare (fino a 5) sono quelli indicati nel D.Lgs. nr. 109/98 tab. I allegata..

Qualora le richieste di sussidio ordinario, superino le disponibilità di Bilancio, si procederà, tramite la Commissione Consiliare, alla riparametrazione della quota una tantum da assegnare agli aventi diritto così come previsto dall'art. 5 del presente regolamento.⁸

Art. 8 Controllo della dichiarazione

Il Servizio Sociale è tenuto a procedere, annualmente, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari delle prestazioni, in riferimento alla loro posizione reddituale e patrimoniale, attraverso il servizio di Polizia Municipale e/o i servizi preposti.

Le domande pervenute saranno oggetto di analisi e valutazione da parte dei competenti uffici comunali che, attraverso indagini approfondite, utilizzando per accertamenti ed informazioni sia le strutture comunali che altri Enti, dovranno esprimere per iscritto un parere motivato sulla richiesta avanzata.

Le dichiarazioni rese dai beneficiari verranno controllate, dall'Ufficio Servizio Sociale, secondo quanto stabilito dall' art. 4 comma 7 5 del D. Lgs. 109/98⁹.

Per le associazioni ed Enti privati, oltre quanto stabilito dall' art. 4, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante abilitato alla riscossione .

Le domande, corredate del relativo parere del responsabile del servizio, saranno trasmesse, in ordine progressivo, all'Assessore competente che, le sottopone alla decisione della Giunta.

Art. 9 Istruttoria pratiche ed esclusioni

L'istruttoria di tutte le richieste di sussidio sia ordinario che straordinario e tutte quelle espressamente indicate nel presente regolamento e previste dalla legge, verranno eseguite dall'ufficio assistenza sociale.

L'istruttoria delle pratiche di sussidio ordinario dovrà essere completata, improrogabilmente, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, mentre per tutte le altre forme di sussidio straordinario si provvederà ad effettuare l'istruttoria a secondo delle richieste che giungono agli Uffici preposti.

I due tipi di sussidio, ordinario e straordinario non possono essere erogati alla stessa persona o allo stesso nucleo familiare.

Sono esclusi, altresì, le domande non conformi a quanto indicato dall' art. 4 del presente regolamento.

Art. 10 Comunicazione esito domanda

⁸ La riparametrazione e quindi la suddivisione dell'intervento avverrà sempre in maniera proporzionale in rapporto alle domande pervenute.

⁹ "Gli Enti erogatori controllano, singolarmente o mediante apposito servizio comunale, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso dal sistema informativo del Ministero delle Finanze....."

Contestualmente all'accoglienza totale o parziale della richiesta o al suo rigetto da parte della Giunta Comunale, dovrà essere comunicato l'esito della decisioni agli interessati.

E' facoltà della Giunta Comunale, nel caso in cui le ragioni addotte del richiedente e/o le motivazioni dell'Ufficio non appaiono del tutto fondate, disporre un supplemento di indagini rimettendo la pratica agli Uffici competenti.

CAPO II°

CAPO II°

TITOLO I°

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 11 L'Assistenza Economica

L'assistenza economica ha lo scopo di concorrere al superamento di condizioni di bisogno, così come stabilito dall'art. 5 del presente regolamento, individuale e familiare non altrimenti superabile, nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

Viene erogata solo a coloro che rientrino nel minimo vitale stabilito all' art. 6 del presente regolamento e viene erogato sempre in forma una tantum e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi con cadenza trimestrale 31 marzo e 30 giugno, per non favorire la dipendenza, da parte dei richiedenti, all'intervento pubblico..

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- 1) Assistenza Economica Ordinaria;
- 2) Assistenza Economica Straordinaria.

L'assistenza economica può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi di situazioni di dipendenza dell'utente all'intervento pubblico.

L'assistenza economica non può essere erogata a chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dall'Ente attraverso i Servizi Sociali.

Art. 12 Beneficiari assistenza economica

Sono assistibili con prestazioni economiche, i cittadini di cui all'art. 3 e dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 13 Requisiti per l'assistenza economica Ordinaria

Possono accedere all'assistenza economica ordinaria i cittadini che si trovino in:

- 1) condizioni personali, familiari o sociali tali da comprovare l'impossibilità di provvedere a se stessa e ai propri familiari;
- 2) economica inferiore al minimo vitale stabilito dall' art. 6 del presente regolamento;
- 3) gli anziani soli, celibi, o nubili che non abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti ed al mantenimento e che siano sprovviste del tutto di reddito;

Art. 14 Misure di intervento per l'assistenza economica ordinaria

Per l'assistenza economica ordinaria, l'intervento può essere erogato fino ad un massimo di mesi 6 (sei) con cadenza trimestrale, 31 marzo e 30 giugno.

La misura dell'intervento massimo mensile, di cui all'art 13, viene così determinato:

- a. per gli interventi di cui punto 1) e 2) L.:150.000 + L.25.000 per ogni figlio minore a carico;
- b. per gli interventi di cui punto 3) L. 100.000;

Art. 15 Documentazione richiesta assegno ordinario

Si fa riferimento a quanto indicato nell' art. 4 del presente regolamento.

L'ufficio Assistenza Sociale provvederà, per completare l'istruttoria, ai seguenti adempimenti:

- accertamento socio-ambientale redatto dall'ufficio servizio sociale;
- accertamento stato di indigenza redatto dal Comando di Polizia Municipale.

TITOLO II°

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 16 Definizione di Assistenza economica straordinaria

L'intervento economico straordinario, da erogarsi una tantum, è dovuto a quei cittadini residenti sul territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni e circostanze di assoluto e sopravvenuto bisogno, da documentarsi in maniera circostanziale.

Tra i casi di particolare necessità vanno evidenziati soprattutto:

1. spese derivante da particolari prestazioni sanitarie documentate e fatturate da effettuarsi necessariamente presso apposite strutture sanitarie;
2. condizioni di bisogno determinatesi a seguito di gravi malattie che necessitano di acquisto di medicinali e protesi non ascrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale;
3. contributo a studenti universitari in corso che si trovino in condizioni di indigenza economica, che dimostrino la frequenza ed il superamento di esami del corso di laurea dell'anno di frequenza, con particolare profitto;
4. danni subiti dalle strutture e dalle apparecchiature necessarie per le normali attività quotidiane di categorie di lavoratori autonomi e dipendenti da calamità naturali;
5. spese per l'inserimento sociale, ambientale, scolastico e culturale dei portatori di handicap;
6. per i tossicodipendenti che sono o erano in cura presso il SERT
7. vedovi e vedove senza fonti alcuna di reddito assistibili per il periodo strettamente connesso tra morte del proprio coniuge e la materiale erogazione della pensione di reversibilità. Il contributo è erogato sotto forma di anticipazione con l'obbligo di restituirlo senza interessi;
8. per coniugi separati, in attesa di divorzio, si applica la stessa norma di cui al punto 7;
9. In casi di comprovata urgenza, su proposta motivata dell'assistente sociale è possibile erogare contributi straordinari, nella misura massima prevista di L. 50.000, tramite l'emissione di un buono acquisto comunale, per derrate alimentari, a firma del dirigente del settore o suo delegato.

Per la vastità della materia socio-assistenziale, non potendo schematizzare tutti i tipi di interventi, va comunque demandata all'Ufficio Assistenza competente la valutazione dei singoli casi presentati.

Art. 17 Quantificazione intervento per sussidio straordinario

Il contributo, una tantum, previsto dall'art. 16 del presente regolamento, verrà corrisposto, nei limiti del bilancio ed in misura dei sotto elencati importi:

- a) per i punti 1 e 2 verrà corrisposto, solo se non coperto dalla Sistema Sanitario Nazionale, nella misura massima dell'80% della spesa sostenuta o da sostenere;
- b) per il punto 3 il contributo, una tantum, verrà corrisposto per un limite massimo del 70% della tassa universitaria annua;
- c) per il punto 4 il contributo da erogare, una tantum, verrà deciso dal Consiglio comunale, come primo intervento sarà erogata la somma di L. 300.000 (trecentomila);
- d) per il punto 5 erogazione di un massimo di L. 200.000 (duecentomila) per un massimo di 12 mensilità;
- e) per il punto 6, l'erogazione del contributo verrà effettuata solo per spese documentate che servono al malato per recarsi nei luoghi di cura o c/o i centri di accoglienza o comunità;
- c. per gli interventi di cui ai punti 7 e 8 il contributo sarà di L. 150.000 + L. 25.000 per ogni figlio minore a carico;

Art. 18 Proposta di contributo straordinario

La proposta dell'entità del contributo straordinario è demandata all'Ufficio competente, tenuto conto delle particolarità dei casi e documenti di spesa allegati alla pratica.

Art. 19 Documentazione richiesta assegno Straordinario

Si fa riferimento a quanto indicato nell' art. 4 del presente regolamento.

L'ufficio Assistenza Sociale provvederà, per completare l'istruttoria, ai seguenti adempimenti:

- accertamento socio-ambientale redatto dall'ufficio servizio sociale;
- accertamento stato di indigenza redatto dal Comando di Polizia Municipale.

T I T O L O III°

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DI DETENUTI

Art.20 Definizione assistenza famiglie detenuti

Sono ammesse a questa forma di 'assistenza economica straordinaria tutte le famiglie di detenuti che debbono scontare una pena non inferiore ai 18 (diciotto) mesi di reclusione e che non hanno altre forme di reddito.

Art. 21 Somma straordinaria per assistenza famiglie detenuti

Le predette famiglie otterranno un intervento straordinario all'atto della reclusione, per un importo massimo pari a L.150.000 (o altra somma).

Art. 22 Quota una tantum corrisposta per assistenza famiglie detenuti

L'assegno, una tantum, viene stabilito in L.150.000 (centocinquantamila) e maggiorati di L. 25.000 (venticinquemila) per ogni figlio a carico di età non superiore ai 16 anni, può essere prorogato per massimo 6 (sei).

Art. 23 Documentazione da produrre per assegno famiglie detenuti

Si fa riferimento a quanto indicato nell' art. 4 del presente regolamento.

L'ufficio Assistenza Sociale provvederà, per completare l'istruttoria, ai seguenti adempimenti:

- accertamento socio-ambientale redatto dall'ufficio servizio sociale;
- accertamento stato di indigenza redatto dal Comando di Polizia Municipale;
- verifica dello stato di detenzione presso gli Uffici Giudiziari competenti;
- i richiedenti dovranno produrre certificato di residenza del detenuto, dal quale risulta la residenza in questo Comune da almeno sei mesi;
- Sono esclusi da detta assistenza economica i conviventi che non risultano nello stato di famiglia del detenuto.

TITOLO IV°

ASSISTENZA POST PENITENZIARIA

Art. 24 Requisiti per assistenza post penitenziaria

Sono ammessi all'assistenza economica straordinaria tutti i dimessi dalle case di pena che abbiano scontato una pena di almeno 18 (diciotto) mesi e che non abbiano alcuna forma di reddito.

L'assegno una tantum viene corrisposto su richiesta di parte a decorrere dal giorno della scarcerazione.

Art. 25 Quota una tantum corrisposta per assistenza famiglie detenuti

L'assegno, una tantum, viene stabilito in L.150.000 (centocinquantamila) e maggiorati di L. 25.000 (~~per ogni figlio~~) per ogni figlio a carico di età non superiore ai 16 anni, può essere prorogato per massimo di 6 (sei) mesi.

Art.26 Esclusione assegni post penitenziaria

Sono esclusi dall'assistenza straordinari i dimessi delle case di pena da un periodo superiore ai 16 (sedici) mesi.

Art. 27 Documentazione da produrre per assegno famiglie detenuti

Si fa riferimento a quanto indicato nell' art. 4 del presente regolamento.

L'ufficio Assistenza Sociale provvederà, per completare l'istruttoria, ai seguenti adempimenti:

- accertamento socio-ambientale redatto dall'ufficio servizio sociale;
- accertamento stato di indigenza redatto dal Comando di Polizia Municipale;
- verifica dello stato di detenzione presso gli Uffici Giudiziari competenti;
- i richiedenti dovranno produrre certificato di residenza del detenuto, dal quale risulta la residenza in questo Comune da almeno sei mesi;
- Sono esclusi da detta assistenza economica i conviventi che non risultano nello stato di famiglia del detenuto.

TITOLO V°

ASSISTENZA PER IL RICOVERO DEGLI ANZIANI

Art. 28 Soggetti avente diritto

Sono ammessi a carico parziale del Comune le rette di ricovero degli anziani ultrasettantenni residenti nel territorio comunale, le cui condizioni psicofisiche risultano tali da non essere risolvibili con interventi alternativi e il cui reddito annuale sia inferiore a quello derivante da una pensione sociale e siano pertanto costretti a rivolgersi a strutture di ricovero. Il richiedente deve dimostrare che i parenti obbligati ai sensi dell'art.433 C.C. , non siano in grado di soddisfare l'obbligo.

Art. 29 Presentazione della domanda

Per accedere ai servizi di cui all' art. 28 del presente regolamento è indispensabile che l'interessato produca la seguente documentazione:

Si fa riferimento a quanto indicato nell' art. 4 del presente regolamento.

Art. 30 Elementi di valutazione

Gli elementi di valutazione sono quelli individuati all' 5 del presente regolamento.

Art. 31 Soggetti non avente diritto al ricovero

L'anziano con familiari, tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell' art. 443 c.c.. e proprietari di più unità immobiliari.

Art. 32 Contributo a carico del ricoverando

La concessione del contributo che va effettuata all'assistito non può superare i residui mesi tra la data di concessione e la fine dell'anno solare.

Annualmente nel mese di gennaio verranno esaminate le posizioni, nei limiti del bilancio, e i contributi saranno ripartiti tra i richiedenti aventi diritto, facendo salva una quota di riserva per soddisfare eventuali richieste che dovessero sopraggiungere nel corso dell'anno.

TITOLO VI°

CATEGORIE SPECIALI

Art. 33 Categorie speciali

In merito all'assistenza per le sotto indicate categorie le modalità per l'erogazione di contributi sono determinate da normative regionali o criteri provinciali; ad essi farà riferimento per l'erogazione e l'entità del riconoscimento economico:

A) Ex ENAOLI Normativa regionale

B) INVALIDI SUL LAVORO Normativa regionale
1) in collocabili
2) Grandi invalidi

C) MADRI NUBILI Criteri dell'Amm.ne Provinciale

L'amministrazione comunale competente ai sensi della Legge 142/90, provvede all'atto del passaggio delle competenze della Provincia al Comune, alle relative forme assistenziali con deliberazioni motivata di Giunta Comunale, da adottarsi in base alle domande pervenute al Comune e ai fondi disponibili.

TITOLO VII°

NORMA ESPLICATIVA

Art. 34 Piano di riparto

La Giunta Comunale su proposta degli Assessori competenti approva entro il 31 marzo o 30 aprile il Piano di Riparto delle somme da destinare agli interventi di sussidi ordinari e straordinari e quant'altro previsto nel presente regolamento.

Per quanto riportato nelle norme di assistenza indicate nel Capo II° Titolo I° e II° la Giunta Comunale, provvederà ad indicare, in capitoli specifici, la percentuale di somma da impegnare che sarà pari all' 75% per i sussidi aventi carattere ordinario, e il 25% per i sussidi avente carattere straordinari

Così come per quanto indicato e regolamentato nel Capo II° ai Titoli III°, IV°, V°, VI° e VII° del presente regolamento, la Giunta comunale provvederà ad assegnare le somme per ogni singolo intervento in appositi capitoli.

Art. 35 Situazioni di emergenza

In caso di comprovata emergenza il Consiglio Comunale potrà esaminare situazioni di emergenza straordinaria non previste dal presente regolamento.

Art. 36 Creazione albo dei beneficiari

E' istituito a norma dell'art. 22 della legge nr. 412/91, presso il Comune di Teano, l'albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica a carico del bilancio comunale.

Nell'albo, dovranno essere indicati tutti i soggetti, ivi compreso le persone fisiche, ai quali sono stati erogati, nel corso dell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

L'Albo viene aggiornato annualmente entro il mese di Marzo dell'anno successivo, deve indicare per ciascun soggetto, ente, o associazione, la disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'albo deve essere trasmesso, aggiornato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO III°

TITOLO I°

NORME FINALI

Art. 37 Norme finali

I cittadini che si rivolgono ai Servizi Sociali per richiedere l'erogazione dei prestazioni ed interventi dovranno attenersi alla legge nr. 675 del 31/12/96 sottoscrivendo il proprio consenso su apposito modello.

L'aggiornamento annuo al minimo vitale avviene a seguito di decisione della Commissione Assistenza. Parimenti le quote di partecipazione al costo dei servizi e/o le relative tariffe che saranno periodicamente adeguate tramite l'adozione di idoneo provvedimento deliberativo della giunta municipale.

Le disposizioni generali sin qui esposte sono applicabili, in linea di principio a tutte le diverse tipologie di contributi di natura socio-assistenziale erogati dall'Amm.ne Comunale.

E' fatta salva la possibilità di provvedere con appositi atti deliberativi specifici criteri, modalità attuative e procedurali, per ogni singolo tipo di intervento o per ogni ulteriore intervento di cui l'Ente dovesse farsi carico per delega, trasferimento o nuova programmazione.

Qualora la somma destinata, in bilancio, ai sussidi a carattere ordinario non dovesse essere del tutto erogata al 30 giugno dell'anno di riferimento, si prenderanno in considerazione le domande, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e che siano pervenute successivamente alla data del 30/6.

Art. 38 Norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore, in via sperimentale fino al 31/12/2000, dalla data della relativa approvazione del Consiglio Comunale.

Trascorso tale periodo, le eventuali modifiche e/o integrazioni dovuti ai dettami legislativi disciplinati dalla redigenda normativa di riforma dello stato sociale, nonché suggerite dalla valutazione circa gli esiti del periodo sperimentale, saranno opportunamente segnalate al Consiglio Comunale, tramite un idoneo provvedimento.

Art. 39 Tabella di equivalenza

Tabella 2 Scala di equivalenza

| Numeri Componenti il Nucleo Familiare D.lg109/98 | Parametro Base | Reddito Riparametrato |
|--|----------------|-----------------------|
| 1 | 1,00 | 1.000.000 |
| 2 | 1,57 | 1.570.000 |
| 3 | 2,04 | 2.040.000 |
| 4 | 2,46 | 2.460.000 |
| 5 | 2,85 | 2.850.000 |
| Per ogni altro | 0,1 | |

Maggiorazioni:

| | |
|--|-----|
| Assenza di un Genitore e figlio minore | 0,5 |
| Presenza Handicappato superiore al 66% | 0,8 |

Modalità di calcolo per il reddito riferimento riparametrato.
Parametro Riccometro + Maggiorazioni * 1.000.000

Esempio di calcolo:

A)

Nucleo composta da 4 componenti, reddito 6.300.000, casa in affitto

Calcolo:

Reddito 6.300.000 - 250.000 (Casa in fitto) = Totale reddito 6.050.000

Calcolo ISE reddito / coefficiente: 6.050.000/2.46= L. 2.459.400 (Rientra nel Sussidio)

B)

Nucleo composta da 4 componenti di cui uno handicappato, reddito 8.250.000, casa in fitto.

Calcolo per Reddito ISE riparametrato: parametro riccometro + maggiorazioni * 1.000.000

$2.46 + 0.8 * 1.000.000 = 3.260.000$

Reddito 8.250.000 - Casa in fitto 250.000 = Totale reddito 8.000.000

$8.000.000 / 2.46 + 0.8 = L. 3.252.030$ (Rientra nel Sussidio)